



Città di Porto Sant'Elpidio

(Provincia di Fermo)

Via Umberto I, 485 c.a.p. 63821 – Tel. (centr.) 0734/9081 – Fax. 0734-908286 – www.elpinet.it

Prot. n. 23156

Oggetto: contrasto all'adescamento per la prostituzione su strada e tutela della sicurezza urbana.

ORDINANZA n. 64 del 31/08/2013

IL SINDACO

Premesso che:

- nella notte tra il 20 e 21 del corrente mese, in via Mameli di questo Comune, è avvenuto un violento agguato da parte di più persone nei confronti di due soggetti di nazionalità romena, con l'uso di armi contundenti ed incendiarie, potenzialmente letali, che ha coinvolto cittadini e cose che si trovavano nelle adiacenze e ferito diversi soggetti;
- in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, immediatamente convocato allo scopo di valutare il fatto, è emersa la riconducibilità dello stesso al fenomeno della rilevante presenza di prostitute sulle strade principali del Comune e degli altri comuni del litorale fermano e che, date le modalità, il numero dei partecipanti, le armi usate nell'agguato, si è valutata l'ipotesi di una lotta tra gruppi dediti alla induzione, costrizione e sfruttamento della prostituzione;
- il fenomeno della prostituzione di strada inficia la sicurezza urbana, interessa a volte anche minori e immigrati clandestini, favorisce il permanere sul territorio italiano di persone che creano turbativa all'ordine pubblico, con conseguente allarme sociale della cittadinanza;

Rilevato che negli ultimi mesi si è avuta una recrudescenza di tale fenomeno, per come risulta anche dai dati forniti dalle forze di Polizia, con la conseguente turbativa della sicurezza della circolazione stradale, della pubblica incolumità, con l'illecita occupazione del suolo pubblico e del demanio comunale, sottratto di fatto al normale utilizzo degli altri cittadini, che ha generato in seno alla cittadinanza disagio e allarme;

Constatato che la presenza su strada di soggetti dediti alla prostituzione costituisce richiamo per coloro che intendono usufruire di tali prestazioni ed è la causa di fermate prolungate di autoveicoli, di imprudente condotta di guida (arresti improvvisi, manovre repentine) che ostacolano ed intralcianno la libera circolazione degli altri e generano pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti che, a fronte del degrado della sicurezza urbana ed alla potenziale insorgenza di fatti criminosi legati al fenomeno, contrastino efficacemente l'adescamento a fini prostitutivi sulle strade, piazze e spazi pubblici ricompresi all'interno del centro abitato così come delimitato ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.;

Visto l'art. 54, comma 4, del d. lgs. 267/2000, nella lettura conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2011, n. 115, che attribuisce al Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali

dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 5.8.2008, che consente l'intervento sindacale per "prevenire e contrastare", tra l'altro:

- a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo sfruttamento della prostituzione;
- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano scadimento della qualità urbana;
- c) i comportamenti che, come la prostituzione su strada (...), turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

Considerato che la presente ordinanza, a fronte della situazione contingente posta in evidenza dai violenti fatti richiamati in premessa, circoscritta spazialmente alle strade, piazze e spazi pubblici ricompresi all'interno del centro abitato così come delimitato per legge, temporalmente limitata a 60 giorni al fine di una intensa azione di contrasto, assicura un equilibrato contemporamento dei diritti di libertà e degli interessi privati e pubblici coinvolti così come voluto dalla Corte Costituzionale nella sentenza richiamata;

Visto l'art. 7-bis del d. lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 16 della legge n. 689/91, così come modificato dall'art. 6-bis della legge n. 125/08 di conversione del d.l. n. 92/08;

Informato preventivamente il Prefetto di Fermo che ha espresso il proprio avviso al riguardo.

ORDINA

- 1) Dall'1.09.2013 alle ore 24 del 31.10.2013 è vietato lungo le strade, nelle piazze e negli spazi pubblici ricompresi all'interno del Centro abitato così come delimitato, da ultimo, con atto della G.M. n. 162 del 10.09.2012:
 - a) negoziare, concordare prestazioni sessuali a pagamento, intrattenersi con soggetti che, per l'atteggiamento, l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali, manifestano l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali;
 - b) fermare il veicolo in cui si è a bordo al fine di contattare il soggetto dedito alla prostituzione e consentirne la salita.
- 2) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi e dai regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 200 (duecento), con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.
- 3) Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 4) Nel caso si accertino ripetute violazioni della presente ordinanza a carico di cittadini comunitari e non, verrà inoltrata all'Autorità di Pubblica sicurezza immediata richiesta di allontanamento dal territorio comunale o nazionale.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio telematico comunale sul sito www.elpinet.it, ed entro il 31.12.2013 ne saranno valutati gli effetti e l'efficacia.

INVIA

Alla Prefettura di Fermo-Ufficio Territoriale del Governo per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e, per l'esecuzione, alla Polizia Municipale, alla Questura, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando provinciale della Guardia di Finanza e a chiunque altro spetti il compito di far osservare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Porto Sant'Elpidio, li 31/08/2013

